

Le limitazioni alla circolazione delle partecipazioni ed il diritto di recesso

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

Riforma del conferimento di partecipazioni

Scopri di più

L'inserimento di **clausole limitative al trasferimento di partecipazioni** negli statuti delle società a responsabilità limitata, in **deroga al principio di libera trasferibilità**, di cui all'[articolo 2469, cod. civ.](#), può essere un efficace **strumento per evitare l'ingresso in società di soggetti "estranei" alla compagine esistente** all'atto della costituzione della società stessa. Tuttavia, gli strumenti messi a disposizione dal Codice civile, pur essendo molteplici, devono essere **utilizzati con particolare cautela**, in quanto più si limita il socio nella libertà di trasferire la propria partecipazione, più il Legislatore consente a tale soggetto di **liberarsi dal vincolo sociale tramite l'esercizio del diritto di recesso**. Utilizzando tale criterio, è possibile suddividere le **clausole limitative alla circolazione delle quote** in **due grandi gruppi**:

- quelle che **non consentono l'esercizio del diritto di recesso**, quali le **clausole di prelazione** e quelle di **gradimento non mero**;
- quelle che **consentono il diritto di recesso**, tra cui rientrano quelle di **intrasferibilità assoluta** e quelle di **mero gradimento**.

Relativamente alle **clausole di prelazione**, che consistono nell'obbligo del socio che intende cedere la partecipazione di offrire in prelazione agli altri soci **le sue quote al medesimo prezzo**, è bene osservare che è **ammessa anche la clausola di prelazione c.d. "impropria"**, che consente agli altri soci di acquistare le quote per un **corrispettivo inferiore a quello pattuito dal cedente con il terzo**. Tuttavia, come precisato dalla Massima n. 86 del Consiglio Notarile di Milano, qualora il corrispettivo previsto per la cessione agli altri soci sia **inferiore al valore ottenibile in base alle regole previste per il recesso** (valore di mercato), al socio cedente spetta il **diritto di recesso stesso**.

Per quanto riguarda l'inserimento di una **clausola di intrasferibilità assoluta**, pur potendo la stessa fungere da strumento di **garanzia per il mantenimento della stessa compagine sociale**, trattandosi di una limitazione eccessiva, l'[articolo 2469, comma 2, cod. civ.](#), legittima il **diritto di recesso ad nutum**, ossia in qualunque **momento e per il solo fatto che sussista la clausola stessa**. L'unico elemento di attenuazione del diritto di recesso è costituito dalla possibilità di

inserire nello statuto un **periodo massimo di due anni**, dalla costituzione della società, entro il quale il **diritto di recesso non è esercitabile**. Come anticipato, la sussistenza di tale clausola consente al socio di esercitare in qualsiasi momento il **diritto di recesso**, ma gli altri soci possono evitare **tale conseguenza se adottano una delibera di revoca di tale clausola** (Massima Notariato del Triveneto n. I.I.13).

In una posizione mediana si collocano, invece, le **clausole di gradimento**, le quali subordinano il trasferimento delle quote al rilascio da parte di un soggetto (organo amministrativo, soci, ecc.) del *placet*. Tuttavia, **se il gradimento non deve essere motivato** (mero), al socio che non riesce a cedere le quote (a seguito del negato gradimento) **spetta il diritto di recesso**, mentre se si tratta di **gradimento motivato tale diritto non spetta**. In relazione alle clausole di **(non) mero gradimento** (e quindi senza diritto di recesso), si segnalano le seguenti indicazioni del Notariato del Triveneto:

- **massima I.I.3**, relativamente alle clausole che predeterminano **le qualità soggettive** o le specifiche situazioni soggettive alle quali è subordinata la concessione del gradimento (ad esempio il conseguimento di un **certo titolo di studio** o la maturata esperienza nel settore in cui opera la società);
- **massima I.I.5**, in relazione a quelle situazioni in cui, a seguito del negato gradimento, gli altri soci si **obbligano ad acquistare la partecipazione** o devono individuare un terzo acquirente;
- **massima I.I.6**, con riferimento a quelle clausole che, volendo preservare la compagine sociale, **vietano l'ingresso in società ad impresa o a persona titolare di impresa direttamente concorrente** o in conflitto di interessi.